Allegato G alla Deliberazione A.T.S.L. n. ____ del _____

ATS LIGURIA

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA



Asl1 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Asl2 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Asl3 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Asl4 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Asl5 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Liguria Salute
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE

ALLEGATO G

Regolamento sulla composizione, funzionamento ed elezione del Consiglio dei Sanitari

Organizzazione Aziendale Tutela della Salute

INDICE

TITOLO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 3
ART. 1 – SCOPO 3
ART. 2 – NORMATIVA 3
ART. 3 – DEFINIZIONE 3
ART. 4 – COMPETENZE 3
ART. 5 - COMPOSIZIONE 4
ART. 6 - COMPONENTE ELETTIVA 4
ART. 7 - FUNZIONI DI SEGRETERIA 5
ART. 8 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI 5
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 5
ART. 10 – SVOLGIMENTO RIUNIONI E VOTAZIONI 6
ART. 11 - CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI 6
ART. 12 - DURATA 6
TITOLO II – ELEZIONI 6
ART. 13 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI 6
ART. 14 - CATEGORIE DI ELETTORI E DI ELEGGIBILI 7
ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 7
ART. 16 - COMMISSIONE ELETTORALE 8
ART. 17 - CANDIDATURE 8
ART. 18 - PROCEDIMENTO ELETTORALE 8
ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI 9
ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI 9

Regolamento sulla composizione, funzionamento ed elezione del Consiglio dei Sanitari

TITOLO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 1 – SCOPO

Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'elezione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria).

ART. 2 – NORMATIVA

Il Consiglio dei Sanitari (in seguito anche definito più brevemente CdS) dell'Azienda Tutela della Salute Liguria è costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 12 del D.P.R. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., nonché dall'art. 24 della L.R. 7.12.2006, n. 41, recentemente sostituito dall'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12.12.2025.

ART. 3 – DEFINIZIONE

Il Consiglio dei Sanitari è l'organismo elettivo dell'Azienda con funzioni di consulenza che fornisce parere obbligatorio non vincolante al Direttore Generale per le attività tecnico - sanitarie nonché per le attività di assistenza sanitaria.

ART. 4 – COMPETENZE

Il Consiglio dei Sanitari esprime, in via preventiva, pareri obbligatori, sebbene non vincolanti:

1) sull'Atto di Autonomia Aziendale e sui piani attuativi aziendali;

2) sulle materie individuate dall'Atto di Autonomia Aziendale;

3) su richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario.

I pareri obbligatori di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere. Negli altri casi il parere deve rendersi entro giorni dieci dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste.

Trascorso tali termini, essi si intendono espressi in senso favorevole.

Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Consiglio dei Sanitari.

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Sanitari è costituito complessivamente da n. 25 membri dei quali n. 24 in rappresentanza della componente elettiva ed uno quale componente di diritto. Il Direttore Sanitario, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente, è membro di diritto del Consiglio dei Sanitari.

ART. 6 - COMPONENTE ELETTIVA

La componente elettiva delle categorie rappresentate nel Consiglio dei Sanitari è determinata come segue:

a) COMPONENTE OSPEDALIERA MEDICA = n. 9 membri

n. 9 = Dirigenti Medici presso presidi ospedalieri

b) COMPONENTE TERRITORIALE MEDICA n. 5 membri

n. 1 = Dirigente Medico appartenente ai servizi del territorio;

n. 1 = Dirigente Medico appartenente al dipartimento di prevenzione;

n. 1 = Dirigente Veterinario;

n. 1 = Medico di assistenza primaria o Medico pediatra di libera scelta;

n. 1 = Medico Specialista ambulatoriale;

c) COMPONENTE OPERATORI SANITARI LAUREATI NON MEDICI n. 4 membri

n. 4 = Dirigenti sanitari non medici appartenenti alla figura professionale di biologo, chimico, farmacista, fisico, psicologo e dirigente infermieristico;

d) COMPONENTE PROFILI PROFESSIONALI RUOLO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO COME DA CLASSIFICAZIONE DEL CCNL n. 6 membri

n. 3 = personale infermieristico e ostetrico (infermieri, infermieri pediatrici, ostetrici) (ostetrico massimo n. 1 componente)

n. 1 = personale appartenente al profilo tecnico sanitario (tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica, di neurofisiopatologia, etc.)

n. 1 = personale appartenente al profilo tecnico della riabilitazione (fisioterapisti, educatori professionali socio-sanitari, etc.)

n. 1 = altri operatori appartenenti ai profili professionali del ruolo sanitario e socio-sanitario laureati (tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, assistenti sociali, etc.)

ART. 7 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

Svolge le funzioni di Segretario un dipendente amministrativo individuato dal Direttore Generale.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali ed i restanti atti sono conservati, di regola, presso la segreteria del CdS.

ART. 8 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario, ovvero ancora su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ed è convocato dal Presidente. Salvi i casi di comunicazione, da parte della Direzione, di un atto su cui il CdS deve pronunciarsi obbligatoriamente, il Consiglio dei Sanitari si riunisce di norma ogni sei mesi. Nella convocazione, da effettuarsi tramite comunicazione da inviarsi via mail alla casella di posta elettronica istituzionale almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo urgenze motivate, è indicato l'ordine del giorno della seduta. Con la convocazione verrà messa a disposizione del Consiglio dei Sanitari tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

I componenti del CdS hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata per iscritto.

Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari occorre la maggioranza dei componenti. Il Collegio si esprime in maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Gli argomenti sottoposti alle decisioni del CdS vengono trattati seguendo l'ordine del giorno, salvo diversa valutazione del Consiglio in corso di seduta e su decisione del Presidente.

L'ordine del giorno non ultimato in una seduta, è continuato in quella successiva.

Il Presidente apre e chiude le riunioni, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, dirige e modera la loro trattazione concedendo la possibilità di parola, pone le questioni, giudica della ricevibilità formale delle proposte, stabilisce l'ordine delle votazioni, le indice e ne proclama i risultati.

Alle riunioni del CdS può intervenire per esporre o discutere gli argomenti all'esame il Direttore Generale, nonché il Direttore Amministrativo e il Direttore Sociosanitario.

Il Presidente può disporre che intervenga ad una seduta del CdS, per specifica professionalità in relazione all'argomento da trattare, qualsiasi operatore di ATSL, ferma restando la non presenza dell'operatore stesso durante la fase di decisione e quindi senza diritto di voto.

I lavori del CdS possono essere svolti anche mediante sessioni tecniche istruttorie ristrette, riferite a specifiche categorie di problemi. Le proposte relative sono rassegnate al CdS al quale spettano le relative decisioni.

ART. 10 – SVOLGIMENTO RIUNIONI E VOTAZIONI

Le sedute del CdS non sono pubbliche.

Di norma, il CdS delibera a voti palesi mediante appello nominale ovvero per alzata di mano. Ciascun componente, prima di iniziare la votazione palese, deve dichiarare la propria astensione; può altresì annunciare il proprio voto senza specificare i motivi, dichiarando se è favorevole o contrario.

Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto mediante appello nominale; non è ammessa alcuna dichiarazione di voto in sede di votazione a scrutinio segreto.

Non è ammesso il voto per delega.

ART. 11 - CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

La cessazione dalla carica avviene per dimissioni, per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, per trasferimento ad altra Azienda Sanitaria o altro Ente, per passaggio ad altra categoria o per temporanea assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, di durata superiore ad un anno.

Laddove l'assenza temporanea dal servizio sia inferiore o pari ad un anno, si provvederà alla sostituzione del membro esente secondo la procedura indicata per la cessazione dal servizio ai sensi del comma successivo. Il rientro in servizio del membro titolare comporta la decadenza di diritto del sostituto.

Nel caso di cessazione dalla carica elettiva ricoperta da un membro del Consiglio dei Sanitari, ad esso subentrerà il candidato che nella lista relativa alla categoria di appartenenza risulta essere il primo dei non eletti. La sostituzione dovrà essere formalmente deliberata dal Direttore Generale.

ART. 12 - DURATA

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni dalla data della sua costituzione, così come previsto dall’art. 24 della Legge Regionale 7.12.2006 n. 41, come modificata dall’art. 10 della Legge Regionale 12.12.2025 n. 18.

TITOLO II – ELEZIONI

ART. 13 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Sanitari sono indette dal Direttore Generale, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio stesso o comunque in caso di nuova costituzione. All'atto della indizione delle elezioni, il Direttore Generale fissa la data, le sedi e gli orari delle votazioni.

Le votazioni, che si svolgeranno in un’unica giornata, sono valide qualunque sia il numero degli elettori.

All’avviso di indizione delle elezioni deve essere data massima pubblicità mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on line di ATS e con ogni altra forma di divulgazione tra i dipendenti, per almeno

venti giorni antecedenti consecutivi al giorno fissato per le elezioni. Tale avviso verrà affisso anche nei luoghi di maggior visibilità per opportuna divulgazione.

ART. 14 - CATEGORIE DI ELETTORI E DI ELEGGIBILI

A) Elettori

Sono elettori i dipendenti di ruolo di ATSL, per ciascuna categoria di appartenenza, in servizio alla data di formazione delle liste elettorali, nonché i medici convenzionati a tempo indeterminato con il S.S.R. alla stessa data.

Gli elettori potranno utilmente votare solo per l'elezione dei rappresentati della categoria di appartenenza; l'espressione di voto a favore di un candidato non appartenente alla stessa categoria dell'elettore rende nullo il voto espresso.

Gli elettori potranno votare esclusivamente presso la propria sede di servizio, intendendosi per tale quella posseduta alla data della indizione delle elezioni, ovvero – laddove la sede non corrisponda a quella di uno dei seggi individuati, al seggio che verrà comunicato prima della data delle elezioni stesse con apposito avviso non individualizzato. Potranno esercitare il diritto di voto anche gli elettori eventualmente assunti successivamente alla data di indizione delle elezioni, ma comunque entro gg. 5 lavorativi precedenti alla data fissata per le elezioni, in possesso dei requisiti.

B) Eleggibili

Possono essere eletti quali componenti del CdS, nell'ambito delle categorie di rispettiva competenza:

- i dipendenti di ruolo di ATSL con almeno 3 anni di anzianità alla data delle elezioni;
- i medici convenzionati, a tempo indeterminato.

ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Alle operazioni di voto è preposta una Commissione Elettorale nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera dirigenziale o direttiva, più un segretario individuato dal Direttore Amministrativo.

Alla Commissione compete:

a) la predisposizione dell'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata e per sede di servizio posseduta alla data di indizione delle elezioni. In caso di assunzione successiva, e comunque non oltre gg. 5 lavorativi precedenti alla data fissata per le elezioni, eventuali neoassunti aventi diritto al voto saranno inseriti in apposito elenco suppletivo, anch'esso suddiviso per categoria di rappresentata e per sede.

b) la predisposizione delle liste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, delle candidature pervenute e risultate valide;

c) risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere;

d) redazione del verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali.

ART. 16 - COMMISSIONE ELETTORALE

Il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale almeno trenta giorni prima delle elezioni.

La Commissione, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente (più un segretario individuato dal Direttore Amministrativo), è deputata a preordinare tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, nonché a preordinare ed effettuare tutte le operazioni di scrutinio.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. Tutti i predetti incarichi rientrano nei doveri d'ufficio e non sono rinunciabili se non nei casi di legittimo impedimento debitamente documentato né danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo. La Commissione elettorale redige per ciascuna riunione apposito verbale che viene successivamente trasmesso, unitamente al verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali, al Direttore Generale.

ART. 17 - CANDIDATURE

Per il personale dipendente avente titolo ad essere eletto ai sensi dell'art. 14, sarà pubblicato sul sito aziendale apposito avviso per la presentazione delle candidature, ai fini della formazione delle liste distinte per categoria.

Il personale che intende candidarsi propone la propria candidatura su apposita modulistica entro il termine assegnato.

Entro venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento deliberativo di indizione delle elezioni, il Presidente della Commissione provvede alla predisposizione degli elenchi dell'elettorato attivo, dell'elenco dei candidati e agli adempimenti di competenza.

ART. 18 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Entro quindici giorni dalla data del provvedimento del Direttore Generale che indice le elezioni del Consiglio dei Sanitari, la Commissione Elettorale, coadiuvata dalle Risorse Umane, redige l'elenco degli elettori, suddivisi per categorie di appartenenza.

Negli stessi termini la Commissione Elettorale predispone le liste degli eleggibili, procedendo alla loro suddivisione nelle categorie di appartenenza. Dette liste dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale di ATSL il giorno successivo a quello della loro compilazione.

Entro i cinque giorni precedenti la data delle elezioni, il Direttore Generale individua il personale facente parte dei seggi elettorali per le operazioni di voto, composti da un Presidente e da uno Scrutatore, quest'ultimo svolgente anche funzioni di Segretario.

Sarà compito della Commissione Elettorale predisporre le schede elettorali, verbalizzare tutte le operazioni di voto e di scrutinio, compresi eventuali ricorsi e/o contestazioni, avanzati anteriormente alla data delle elezioni o nel corso di esse, trasmettere tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali effettuate al Direttore Generale di ATSL, al quale compete in via esclusiva l'adozione degli atti di nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari e la decisione su ogni ricorso o controversia.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Il voto dovrà essere espresso esclusivamente in modo diretto e personale: non è pertanto ammissibile il voto per lettera o attraverso alcuna forma di delega.

Le operazioni di voto dovranno garantire la massima segretezza e riservatezza.

Il voto potrà essere espresso scrivendo il nome ed il cognome di un solo candidato presente nella lista dei candidati relativa alla categoria di appartenenza dell'elettore.

L'espressione di voto sarà considerata nulla ove presentasse cancellazioni, abrasioni, tracce e quant'altro potesse consentire il riconoscimento dell'elettore, ovvero riportasse un numero di preferenze superiore a uno.

I seggi elettorali saranno predisposti presso le sedi operative delle 5 Aree Sociosanitarie Locali, presso gli Stabilimenti Ospedalieri e presso le sedi dei Distretti Sanitari nonché presso la sede legale di ATSL, ove ha anche sede operativa Area Liguria Salute. Tali seggi dovranno essere dotati delle liste elettorali necessarie per consentire agli elettori l'espressione del proprio voto.

Gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire un documento di riconoscimento personale; in mancanza, il riconoscimento potrà essere attestato e controfirmato dai due componenti del seggio elettorale sugli elenchi del personale votante.

Laddove fosse possibile attivare una procedura informatizzata per lo svolgimento delle elezioni, il presente Regolamento verrà aggiornato con apposita procedura operativa disciplinante le modalità di votazione per via telematica.

ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI

Sulla base dei risultati elettorali contenuti nei verbali predisposti dalla Commissione, il Direttore Generale provvederà a formalizzare la costituzione del Consiglio dei Sanitari, adottando un provvedimento di nomina degli eletti e comunicando agli stessi la relativa nomina.

La nomina è effettuata tenendo conto de1 numero di voti ottenuto e, in caso di parità di voti, in relazione alla maggiore anzianità di servizio nella qualifica.

Chiunque intenda rinunziare alla nomina dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione Generale di ATSL, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della nomina. In tal caso al rinunziante subentrerà il candidato successivo nella graduatoria relativa alla categoria. In caso di parità di voti subentrerà il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le elezioni del Consiglio dei Sanitari sono indette in sede di prima applicazione, dal Direttore Generale entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Per quanto non espressamente formulato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia; qualora non vi siano apposite disposizioni di legge o di regolamento in materia, la decisione spetterà al Presidente.